## REGOLAMENTO (CEE) N. 2030/88 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 1988

che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1512/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 22 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 15 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e stacciature originarie della Tunisia (¹), in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

visto il regolamento (CEE) n. 1518/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 21 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e stacciature originarie dell'Algeria (2), in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

visto il regolamento (CEE) n. 1525/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere all'articolo 23 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 16 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e stacciature originarie del Marocco (3), in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

considerando che l'accordo sotto forma di scambio di lettere allegato ai regolamenti (CEE) n. 1512/76, (CEE) n. 1518/76 e (CEE) n. 1525/76 prevede che l'elemento mobile del prelievo calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 (1), sia diminuito di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione; che tale importo deve essere uguale al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato;

considerando gli elementi mobili applicabili ai prodotti delle sottovoci 2302 30 e 2302 40 della nomenclatura combinata dei mesi di aprile, maggio e giugno 1988,

## HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'importo di cui al paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere costituente l'accordo allegato ai regolamenti (CEE) n. 1512/76, (CEE) n. 1518/76 e (CEE) n. 1525/76, di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie rispettivamente della Tunisia, dell'Algeria e del Marocco, è fissato in allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 1'8 luglio 1988.

Per la Commissione Prans ANDRIESSEN Vicepresidente

<sup>(</sup>¹) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 19. (²) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 37. (²) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 53.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65. (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.